

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2017, N. 7

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019¹

**TITOLO I
MODIFICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE
REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-TER
DELLA LEGGE REGIONALE DI CONTABILITÀ**

**CAPO I
Norme in materia di enti locali**

Art. 1 (Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "Legge regionale di stabilità 2016")

1. *(omissis)*²

2. La modifica recata dal comma 1 si applica dall'esercizio finanziario 2016. Resta fermo che in sede di saldo del contributo sulla base del rendiconto del 2016 non può essere liquidato un importo superiore a quello concesso sulla base del bilancio di previsione. Dalla modifica non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

¹ In B.U. 1 agosto 2017, n. 31 - Supplemento n. 7.

² Modifica il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

Art. 2 (Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, alle disposizioni recate dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”)

1. Alla legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*³
- b) *(omissis)*⁴
- c) *(omissis)*⁵
- d) *(omissis)*⁶
- e) *(omissis)*⁷

CAPO II

Norme in materia di previdenza

Art. 3 (Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e successive modificazioni)

³ Modifica il comma 4 dell’art. 15 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁴ Inserisce il comma *4-bis* dopo il comma 4 dell’art. 15 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁵ Modifica il comma 1 dell’art. 17 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁶ Modifica la lettera b) del comma 2 dell’art. 17 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁷ Inserisce i commi *1-bis* e *1-ter* dopo il comma 1 dell’art. 18 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

1. Alla legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*⁸
- b) *(omissis)*⁹
- c) *(omissis)*¹⁰
- d) *(omissis)*¹¹
- e) *(omissis)*¹²

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera c) si applica alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2015. La disposizione di cui al comma 1, lettera d) si applica a decorrere dal 2017.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 4 (Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modificazioni)

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

⁸ Modifica il titolo della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁹ Modifica la rubrica del Capo I del Titolo II della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

¹⁰ Modifica il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

¹¹ Modifica il comma 1 dell'art. 16 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

¹² Modifica il comma 2 dell'art. 18 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

- a) *(omissis)*¹³
- b) *(omissis)*¹⁴
- c) *(omissis)*¹⁵
- d) *(omissis)*¹⁶
- e) *(omissis)*¹⁷
- f) *(omissis)*¹⁸
- g) *(omissis)*¹⁹
- h) *(omissis)*²⁰

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²¹
- b) *(omissis)*²²
- c) *(omissis)*²³
- d) *(omissis)*²⁴
- e) *(omissis)*²⁵
- f) *(omissis)*²⁶

¹³ Modifica comma 1 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹⁴ Sostituisce comma 2 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1

¹⁵ Sostituisce comma 3 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹⁶ Modifica il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹⁷ Modifica il comma 4-*bis* dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹⁸ Modifica il comma 5 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹⁹ Modifica il comma 6 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

²⁰ Aggiunge il comma 6-*bis* dopo il comma 6 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

²¹ Modifica comma 1 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

²² Modifica il comma 1-*bis* dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1

²³ Modifica il comma 2-*bis* dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

²⁴ Modifica il comma 4 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

²⁵ Aggiunge il comma 4-*bis* dopo il comma 4 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

²⁶ Modifica, nel testo tedesco, i commi 1-*bis* e 2 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

3. All'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²⁷
- b) i richiami all'articolo 4-*bis* contenuti nei commi 2, 4, 5 e 7 si intendono soppressi;
- c) i richiami all'articolo 3 contenuti nei commi 4, 5 e 7 si intendono soppressi con riferimento agli anni 2018 e seguenti;
- d) *(omissis)*²⁸

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale riferita agli anni successivi al 2015.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 5 (Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale" e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 3 del 1997 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²⁹

²⁷ Sostituisce il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

²⁸ Modifica il comma 7 dell'art. 13 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

²⁹ Modifica comma 2 dell'art. 1-*bis* della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

- b) *(omissis)*³⁰
- c) *(omissis)*³¹
- d) *(omissis)*³²
- e) *(omissis)*³³

Art. 6 (Modifica della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente “Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e provvedimenti conseguenti” e successive modificazioni)

1. *(omissis)*³⁴
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2017.

CAPO III

Norme in materia di giudici di pace, di personale amministrativo degli uffici giudiziari ed altre disposizioni

Art. 7 (Modifica della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 concernente “Attribuzioni di indennità a favore dei

³⁰ Sostituisce il comma 1 dell’art. 1-*ter* della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

³¹ Modifica il comma 1 dell’art. 3 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

³² Modifica il comma 1 dell’art. 5 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

³³ Abroga l’art. 7 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

³⁴ Modifica il comma 3-*bis* dell’art. 13 della l.r. 11 luglio 2014, n. 4.

giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige” e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 8 del 1999 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*³⁵

b) *(omissis)*³⁶

c) *(omissis)*³⁷

d) *(omissis)*³⁸

e) *(omissis)*³⁹

f) *(omissis)*⁴⁰

g) *(omissis)*⁴¹

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 31.326,00 per l'anno 2017 e in euro 75.182,00 a decorrere dall'anno 2018 trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 02/01 nell'ambito delle “Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 20.11.1999, n. 8”.

³⁵ Modifica comma 1 dell'art. 1 della l.r. 20 novembre 1999, n. 8.

³⁶ Aggiunge il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 20 novembre 1999, n. 8

³⁷ Sostituisce la rubrica dell'art. 2 della l.r. 20 novembre 1999, n. 8.

³⁸ Modifica il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 20 novembre 1999, n. 8.

³⁹ Aggiunge il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 20 novembre 1999, n. 8.

⁴⁰ Abroga l'art. 3 della l.r. 20 novembre 1999, n. 8.

⁴¹ Sostituisce l'art. 4 della l.r. 20 novembre 1999, n. 8.

Art. 8 (Disposizioni concernenti il passaggio del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari” e modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28)

1. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, che non abbia esercitato il diritto di opzione, fatto salvo l’assenso dell’amministrazione di appartenenza se diversa dall’amministrazione della giustizia, è inquadrato nel ruolo del personale della Regione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. A seguito di quanto disposto dal comma 1, all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2015 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁴²

b) *(omissis)*⁴³

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, pari ad euro 900.000,00 per l’anno 2018 si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento sulla missione/programma 20/03 (fondi ed accantonamenti/altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

⁴² Modifica comma 1 dell’art. 3 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

⁴³ Sostituisce la lettera b-*bis* del comma 2 dell’art. 3 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28

4. In prima applicazione, in relazione all'inquadramento del personale degli uffici giudiziari del distretto nel ruolo regionale, la contrattazione collettiva regionale può prevedere distinte disposizioni riferite a tale personale. La Giunta regionale formula specifiche direttive per armonizzare tali disposizioni con quelle attualmente previste dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale.

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 “Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”)

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*⁴⁴
- b) *(omissis)*⁴⁵

Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 “Norme urgenti in materia di personale” e successive modificazioni e alla legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)” e successive modificazioni)

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

⁴⁴ Modifica comma 1 dell'art. 1 della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

⁴⁵ Inserisce il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

- a) *(omissis)*⁴⁶
- b) *(omissis)*⁴⁷
- c) *(omissis)*⁴⁸
- 2. *(omissis)*⁴⁹

Art. 11 (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea" e successive modificazioni)

- 1. *(omissis)*⁵⁰

**TITOLO II
DISPOSIZIONI PER
L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE**

Art. 12 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

- 1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli

⁴⁶ Modifica la lettera g) nel comma 1 dell'art. 5 della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

⁴⁷ Aggiunge la lettera *g-bis*) dopo la lettera g) nel comma 1 dell'art. 5 della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

⁴⁸ Modifica il comma 5 dell'art. 5 della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

⁴⁹ Modifica la lettera d) del comma 7 dell'art. 2 della l.r. 14 dicembre 2010, n. 4.

⁵⁰ Aggiunge la lettera *c-quinquies*) dopo la lettera *c-quater*) nel comma 1 dell'art. 2 della l.r. 2 maggio 1988, n. 10.

esercizi finanziari 2017-2019 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 13 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 è iscritta una quota del risultato di amministrazione determinato nel rendiconto dell'esercizio 2016 di importo pari a 188 milioni di euro.

3. La quota di avanzo di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell'incremento della spesa di 188 milioni di euro sulla missione/programma 18/01 dell'esercizio finanziario 2017, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 287.762.967,27 e in termini di cassa in euro 217.635.254,15;
- b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 20.858.728,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 20.858.728,00.

Art. 14 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 287.762.967,27 e in termini di cassa in euro 217.635.254,15;
 - b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 20.858.728,00;
 - c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 20.858.728,00.
-
-

Art. 15 (Allegati al bilancio)

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 16 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2017-2019 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati⁵¹

⁵¹ Omessi in quanto di contenuto esclusivamente finanziario.
